XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	129
DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio)	129
DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo. Nuovo testo C. 1094 Governo (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	132
	132
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	135

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianluca PINI, presidente, fa presente che i lavori della Commissione recano, al primo punto all'ordine del giorno, l'esame in sede consultiva del nuovo testo del decreto-legge n. 80/2008 in materia di « Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo», rinviato dall'Assemblea alla Commissione Trasporti a seguito della presentazione in Aula di un emendamento del Governo. Poiché tuttavia sono attualmente in corso i lavori della Commissione Trasporti, propone un inversione dell'ordine del giorno, passando subito all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 90/08 recante misure strordinarie per l'emergenza del settore dei rifiuti nella regione Campania, per avviare quindi l'esame del decreto-legge n. 80/ 2008 non appena pervenuto dalla IX Commissione il nuovo testo del decreto.

La Commissione concorda.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame pone il Parlamento di fronte a serie responsabilità per la gravissima situazione in Campania, nota a tutti. Rileva quindi che il provvedimento – assegnato in via primaria alla Commissione Ambiente e sul quale la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata a formulare il parere – reca misure straordinarie per fronteggiare

e finalmente risolvere la penosa emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ai maggiori compiti assegnati dal provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, prevedendo, in sostituzione dei commissari delegati, un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri viene attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale (prorogato fino al 31 dicembre 2009).

L'articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. In tale ambito, il Sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di « aree di interesse strategico nazionale »; chiunque vi si introduca abusivamente o ne ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro. I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario di Stato può richiedere alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. Sono quindi previste pene detentive per chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e

tali delitti sono perseguibile d'ufficio. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, egli è altresì autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

Viene quindi definita, ai sensi dell'articolo 3 - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale – la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sono, infatti, demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania. Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. È attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata. Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli, sono adottate misure di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo. Per tutta la durata dell'emergenza le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio possono essere oggetto di sequestro preventivo qualora sussistano gravi indizi di reato o sia impossibile contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.

L'articolo 4 disciplina, inoltre, la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Quanto alle misure introdotte al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, è autorizzato il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette « ecoballe ») presso il termovalorizzatore di Acerra.

All'articolo 5 sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.

L'articolo 6 dispone una valutazione in ordine al valore di alcuni impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ai fini di un'eventuale conversione in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, mentre con l'articolo 7 si riduce da 60 a 50 il numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.

Ai sensi dell'articolo 8, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel comune di Napoli ed è prorogato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

Viene, poi, autorizzata – all'articolo 9 – la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica presso altrettanti comuni. Per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato convoca una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. È inoltre prevista l'emanazione di apposita ordinanza di Protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e

contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica.

All'articolo 10 sono previste specifiche disposizioni per le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali

L'articolo 11 definisce misure volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere – per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro – alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti; vengono, inoltre, all'articolo 13, previste nuove iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione, gli articoli 15 e 16 recano alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della Protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono, inoltre, sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.

All'articolo 17, infine, per far fronte alle spese derivanti dalle nuove disposizioni, è istituito un Fondo per l'emergenza con una dotazione per l'anno 2008 pari a 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. Il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 18, a derogare – nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale,

igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

L'articolo 19 dispone la proroga dello stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2009 e l'articolo 20 reca la data di entrata in vigore del decreto.

In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sull'urgenza del provvedimento in esame, data la gravità della situazione.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

Nuovo testo C. 1094 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere sul nuovo testo del decreto-legge n. 80 del 2008 riguardante la situazione finanziaria di Alitalia, rinviato dall'Assemblea alla Commissione Trasporti a seguito della presentazione di un emendamento del Governo. Il nuovo testo approvato dalla Commissione Trasporti sostituisce il comma 2 dell'articolo 1, avente ad oggetto le modalità di erogazione e di restituzione del prestito ad Alitalia, e aggiunge un nuovo articolo 1-bis, riguardante la procedura per l'eventuale cessione della compagnia.

Con riferimento, innanzitutto, al nuovo testo del comma 2, questo riproduce con gli opportuni adattamenti, il testo dell'articolo 4 (Sviluppo dei servizi di trasporto aereo) del decreto-legge n. 93 del 2008, che modifica le modalità di utilizzo e restituzione del prestito concesso ad Alitalia. La scelta di inserire tali disposizioni nel testo del decreto-legge 80/08 risponde

a criteri di buona legislazione e razionalità. Viene in tal modo concentrata in un unico provvedimento la disciplina sulla materia. In particolare, confermando quanto già disposto dal decreto-legge n. 80, il comma 2 prevede che il rimborso della somma di 300 milioni di euro da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia ed il 31 dicembre 2008.

Nuove disposizioni sono invece introdotte con i commi da 2-bis a 2-octies.

In particolare, il comma 2-bis stabilisce una maggiorazione, pari all'1 per cento, del tasso di interesse gravante sull'importo di cui al comma 1. Il comma 2-ter dispone quindi che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 2-quater e 2-quinquies disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 2-sexies prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati. Il comma 2-septies dispone la copertura dell'onere di 300 milioni di euro derivante dall'utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008. Il comma 2-octies disciplina la gestione contabile del prestito.

Il nuovo articolo 1-bis disciplina, invece, le modalità di cessione di Alitalia, in deroga alla disciplina generale per le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 474 del 1994. In base a tale disposizione l'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei rispar-

miatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

La proposta emendativa del Governo è intesa, in considerazione della particolare gravità della situazione finanziaria della compagnia, a rendere più agili e rapide le procedure di cessione. In particolare viene previsto che il Consiglio dei ministri possa individuare uno o più soggetti qualificati che promuovano la presentazione di un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia; ogni ulteriore determinazione in ordine alla cessione del controllo e ad eventuali operazioni straordinarie saranno egualmente assunte con delibera del Consiglio dei Ministri. Le attività finalizzate alla preparazione dell'offerta saranno effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge n. 289/ 2002. Gli incarichi di consulenza già in atto potranno essere estesi oltre il termine originariamente previsto.

Si fa presente che, secondo fonti informali, il 30 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe trasmesso alla Commissione europea osservazioni in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato (di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato) del prestito di cui al decreto-legge n. 80 del 2008, su cui interviene l'articolo 4 del decreto-legge 93.

In particolare, il Governo avrebbe sostenuto che il prestito in questione non costituisce aiuto di Stato in quanto, in considerazione delle modalità di erogazione espressamente previste dal decreto legge n. 80, risulterebbe pienamente conforme al criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato. Sarebbe così escluso uno degli elementi essenziali che determinano la qualificazione di un'erogazione o altro beneficio economico quale aiuto di Stato.

Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione il Governo avrebbe sottolineato, inoltre, che le modifiche apportate dall'articolo 4 del decreto-legge 93, che vengono riprodotte dall'emendamento del Governo, non altererebbero la valutazione di conformità del prestito all'ordinamento comunitario, ma sarebbero anzi indispensabili per consentire la privatizzazione di Alitalia, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del medesimo decreto.

Il Sottosegretario Luigi CASERO segnala innanzitutto che il nuovo testo del decreto-legge n. 80/2008 – attraverso la trasformazione del prestito ponte e la semplificazione delle procedure di privatizzazione – consentirà di superare le obiezioni emerse in ordine alla natura di aiuto di Stato delle somme erogate ad Alitalia, poiché renderà più agevole la vendita della compagnia e permetterà quindi, a seguito della sua cessione a privati, la restituzione del debito. Da contatti assunti a livello informale sembrerebbe esservi un orientamento positivo della Commissione europea in tal senso.

Sandro GOZI (PD) sottolinea, con riferimento a quanto da ultimo affermato dal rappresentante del Governo, che le informazioni a lui pervenute sembrano andare in una direzione opposta. Risulterebbe infatti che la Commissione europea sarebbe in procinto di avviare un'indagine informale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, ciò che dovrebbe comportare l'obbligo di sospendere l'erogazione del prestito fino alla decisione della Commissione. Richiama sul punto le osservazioni già svolte in sede di esame del testo originario del decreto-legge n. 80 precisando che, ove si sia in presenza di un aiuto di Stato, sarà verosimilmente aperta una procedura di infrazione, poiché l'Italia agirebbe in contrasto con la normativa comunitaria; se invece così non fosse, poiché l'azione del Governo appare conforme a quella dell'investitore in economia di mercato, allora non si comprende perché si proponga una modifica del decreto originario. Precisa infine che la Commissione europea subordina il giudizio sul prestito ad Alitalia - se questo sia da considerarsi aiuto di Stato o meno – alla presentazione di un piano credibile di privatizzazione. Allo stato, tuttavia, questo piano non esiste, né risulta imminente la sua presentazione.

Jean Leonard TOUADI (IdV) richiama il dibattito innescato in Europa dal provvedimento del Governo italiano, ricordando che le compagnie aeree concorrenti hanno già presentato alla Commissione europea un richiamo in proposito. Dichiara quindi di condividere pienamente l'analisi svolta dal collega Gozi, e sottolinea la delicatezza della situazione, segnalando che la Consob starebbe valutando la possibilità di una sospensione del titolo di Alitalia in borsa. Per tali motivi le scelte da compiere devono andare nella direzione della chiarezza e della presentazione di un piano industriale credibile.

Lucio STANCA (PdL) osserva – pur avendo ascoltato con particolare attenzione e interesse le considerazioni svolte dai colleghi – che, in concreto, l'opposizione al provvedimento in esame non può che portare al fallimento di Alitalia. Ricorda poi che nel caso delle trattative con Air France si sarebbe pervenuti ad una vera e propria vendita – o addirittura ad una svendita – della compagnia di bandiera; invita quindi i componenti della Commissione – seppure comprenda alcune delle perplessità manifestate – ad un atteggiamento responsabile.

Il Sottosegretario Luigi CASERO ribadisce come la normativa introdotta dal Governo, attraverso l'erogazione di fondi e mediante l'individuazione di un *advisor* che possa presentare al meglio la situazione contabile della compagnia, renderà l'azienda più forte ed appettibile e permetterà la partecipazione di una platea più ampia di interlocutori alle procedure di privatizzazione. Ricorda infatti che nel corso della trattativa con Air France erano stati sollevati dubbi in ordine alla trasparenza dei conti dell'azienda, situazione che

la nuova normativa permetterebbe senz'altro di superare.

Massimo POMPILI (PD) con riferimento innanzitutto alla sollecitazione formulata dall'onorevole Stanca non ritiene opportuno un richiamo al senso di responsabilità nei confronti dei gruppi di opposizione. Manca infatti del tutto un piano industriale e le nuove norme presentate dal Governo non modificano la sostanza del provvedimento. Giudica altresì gravi le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che di fatto attribuiscono la chiusura della trattativa con Air France e la mancata vendita di Alitalia alla assenza di trasparenza nella situazione contabile della compagnia.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Gianluca PINI, *presidente*, a nome del gruppo della Lega Nord Padania preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, i deputati Giachetti (PD), Stanca (PdL) e il Vicepresidente Pini.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), intervenendo a titolo personale, sottolinea i risvolti di carattere sociale connessi alla situazione della compagnia di bandiera. Il nuovo testo del decreto-legge, nell'affrontare la crisi finanziaria dell'Alitalia, contribuisce al salvataggio di numerosi lavoratori.

Luca BELLOTTI (PdL) esprime il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (Nuovo testo C. 1094 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1094 Governo, di conversione del decreto legge n. 80/2008 recante « Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo »;

tenuto conto che le modifiche apportate al articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame, riproducendo con gli opportuni adattamenti, il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 93 del 2008, rispondono a criteri di buona legislazione e razionalità dell'intervento normativo in quanto concentrano in un unico provvedimento la disciplina sulla materia;

considerato che le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies dell'articolo 1 non alterano la natura del prestito disposto dal comma 1, ma ne modificano le modalità di erogazione, utilizzazione e restituzione del prestito in modo da assicurare la continuità aziendale di Alitalia s.p.a, che è presupposto imprescindibile per la sua privatizzazione;

tenuto conto che le disposizioni di cui al nuovo articolo 1-bis del provvedimento in esame, derogando parzialmente alla disciplina generale per le dismissioni delle

partecipazioni azionarie dello Stato, intendono agevolare una tempestiva cessione dell'Alitalia;

considerato che, pertanto, il nuovo testo del provvedimento viene incontro ai rilievi formulati dalla Commissione europea, la quale avrebbe, preannunciato, di poter considerare il prestito di cui al decreto-legge, in esame alla stregua di un'operazione a condizioni di mercato – diversa quindi da un aiuto di Stato – solo in presenza di un ipotesi credibile di privatizzazione, necessario a precostituire una concreta possibilità di restituzione del debito da parte dell'azienda beneficiaria del prestito;

rilevato che le disposizioni di cui al nuovo testo del decreto legge in esame non appaiono configurarsi come un ulteriore aiuto di Stato alle imprese di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in quanto conformi, per le modalità e condizioni di erogazione e restituzione espressamente previste, al criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE